

a breve termine di massimo 18 mesi, previa sottoscrizione da parte delle ASR e della Regione di accordi di rinegoziazione dei termini e delle condizioni dei pagamenti dei crediti con gli attuali titolari dei crediti stessi e delle relative delegazioni;

- prevedere che alla copertura degli oneri finanziari conseguenti alla rimodulazione dei crediti a 18 mesi si provvede mediante trattenuta sulle erogazioni mensili del Fondo Sanitario regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta Regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate:

1. in conformità alle premesse di cui sopra, di determinare che i crediti certificati e transatti saranno ripartiti in due categorie secondo quanto concordato tra le ASR, la Regione e le Banche:

a. crediti certificati fino a concorrenza di un ammontare massimo di Euro 676 milioni ("Crediti a 10 Anni");

b. la parte di crediti certificati eccedente i Euro 676 milioni ("Crediti da rimodulare a 18 Mesi");

2. di confermare che, con riferimento ai Crediti a 10 Anni, all'indennizzo forfetario, rimangono immutate le previsioni contenute nella deliberazione del 7 novembre 2006, n. 1-4242 come modificata dalla delibera del 20 novembre 2006 n. 143-4486, compresi i termini della rimodulazione di pagamento riportati nei relativi accordi transattivi sottoscritti dai creditori e, per l'effetto, confermare i poteri del Dirigente della Direzione Programmazione Sanitaria o un suo delegato ad accettare le delegazioni di pagamento aventi carattere astratto, autonomo ed irrevocabile che saranno rilasciate da ciascuna ASR;

3. di stabilire che, per i Crediti da rimodulare a 18 Mesi, il criterio di calcolo dell'indennizzo forfetario e la rimodulazione dei termini di pagamento originariamente previsti nella deliberazione del 7 novembre 2006, n. 1-4242 come modificata dalla delibera del 20 novembre 2006 n. 143-4486 e riportati negli accordi transattivi sottoscritti dai creditori, fermo restando il rilascio delle delegazioni di pagamento, aventi carattere astratto, autonomo ed irrevocabile, devono intendersi modificati secondo quanto segue:

a) indennizzo forfetario (componente da aggiungere alla quota capitale per definire ciascuna rata costante):

$$IF = IC \otimes \left[D \otimes \frac{i}{(1 - (1 + i)^{-D})} - 1 \right]$$

IF= Indennizzo Forfetario

IC= Importo Certificato

i = (Tasso di Riferimento, rilevato 2 (due) giorni lavorativi antecedenti maggiorato dello Spread)/2

Tasso di Riferimento = tasso swap LETTERA a 1 anno rilevato dalle Banche alle ore 12.00 (ora italiana) sul circuito specializzato Bloomberg alla pagina "PRIX" 2 (due) giorni lavorativi antecedenti alla stipula delle Delegazioni

Spread = pari a 0,06%

D = numero delle rate semestrali = 3 (tre)

b) pagamento dell'importo totale (determinato secondo il criterio di calcolo dell'importo forfetario di

cui alla precedente lettera a), in tre rate semestrali posticipate costanti, a partire dalla data prevista negli accordi transattivi già stipulati

4. di stabilire che le ASR sottoscrivano con la Regione e con gli attuali titolari dei Crediti da rimodulare a 18 Mesi, un accordo di rinegoziazione dei termini e delle condizioni dei pagamenti dei crediti contenente i termini e le condizioni indicate nel precedente punto 3) e rilascino le relative delegazioni di pagamento aventi carattere astratto, autonomo ed irrevocabile (conformi al modello allegato sub "B") nei confronti della Regione e a beneficio degli attuali titolari dei Crediti da rimodulare a 18 Mesi;

5. di dare mandato e, quindi, delegare il Dirigente della Direzione Programmazione Sanitaria o un suo delegato a sottoscrivere con ciascuna ASR e con gli attuali titolari dei Crediti da rimodulare 18 Mesi, un atto di modifica degli accordi transattivi stipulati contenenti i termini e le condizioni indicate nel precedente punto 3) e ad accettare le relative delegazioni di pagamento aventi carattere astratto, autonomo ed irrevocabile rilasciate da ciascuna ASR a beneficio degli attuali titolari dei Crediti da rimodulare a 18 Mesi;

6. di stabilire che i pagamenti relativi alle delegazioni di cui al precedente punto 2) saranno onorati utilizzando le risorse finanziarie previamente individuate attraverso una delibera di questa Giunta, le quali saranno successivamente stanziare in sede di bilancio di previsione annuale 2007 e pluriennale e di volta in volta utilizzate con determinazione del competente dirigente regionale;

7. di stabilire che i pagamenti relativi alle delegazioni di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) saranno onorati utilizzando le risorse finanziarie corrispondenti alle quote di FSR di volta in volta trattenute dalla Regione;

8. adottare i relativi provvedimenti di accantonamento per tutta la durata dell'Operazione, a valere sulle entrate di cui al precedente punto 7, al fine di assicurare la tempestiva organizzazione ed esecuzione dei pagamenti dovuti ai sensi delle Delegazioni.

9. di trasmettere la presente deliberazione e relativo allegato all'Assessore al Bilancio, all'Assessore alla Sanità, alla Direzione Sanità Pubblica, alla Direzione Programmazione Sanitaria, alla Direzione Controllo delle Attività Sanitarie, alla Direzione Bilanci e Finanze, al Settore Controllo di Gestione, per quanto di rispettiva competenza, nonché al B.U.R.P. per la pubblicazione urgente;

10. di dare adeguata pubblicità ai contenuti della presente deliberazione, con le modalità che saranno all'uopo ritenute opportune, nonché di pubblicare la stessa sul sito web della Regione (www.regione.piemonte.it), ove verranno riportate dettagliate informazioni in ordine all'Operazione;

11. di trasmettere con apposito comunicato la presente deliberazione alle ASR della Regione, in modo che le stesse possano porre in essere tutta l'attività necessaria per la realizzazione dell'Operazione nei termini di cui in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)